



venerdì 17 giugno 2016

EDILIZIA

L'imprecisione nella Scia non blocca l'attività

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 17/06/2016

Scia unificata: il Governo approva il decreto, moduli unici operativi dal 2017

www.edilportale.com del 16/06/2016

Riforma Madia, tutte le novità in edilizia dopo il CdM di ieri

www.ediltecnico.it del 17/06/2016

SENTENZA

Opere pubbliche: niente compenso al professionista se salta il finanziamento pubblico

www.ingenio-web.it del 16/06/2016

CASSE

Piccoli studi, burocrazia soft

Italia Oggi pag. 1+30 del 17/06/2016

Alla previdenza complementare serve un fondo dei fondi

Il Sole 24 Ore pag. 24 del 17/06/2016

Adempimenti. L'ente decide lo stop solo per dati non veritieri sui requisiti o pericoli per salute e ambiente

L'imprecisione nella Scia non blocca l'attività

Il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 5 della legge 124/2015, che sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha come obiettivo prioritario la semplificazione della procedura della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) recentemente modificata con l'articolo 6 della legge 124.

Le novità più significative possono essere così sintetizzate. L'ente competente a ricevere la Scia (Comune, Camera di Commercio e così via) il quale, in sede di controllo, da effettuarsi tassativamente entro sessanta giorni, riscontra la carenza di requisiti previsti dalla legge speciale relativa alla attività intrapresa, deve intervenire in due modi se la carenza può essere regolarizzata dal privato:

se la Scia contiene attestazioni non veritiere circa i requisiti posseduti o se l'attività comporta pericoli per i cosiddetti interessi sensibili come l'ambiente, la salute, i beni culturali l'ente deve decidere la sospensione dell'attività intrapresa.

negli altri casi in cui la Scia non è conforme a legge l'ente deve prescrivere al privato le misure per la sua regolarizzazione, ma l'attività non viene sospesa.

Nel caso di Scia carente dei requisiti, il dipendente pubblico è responsabile della eventuale omissione dei provvedimenti inibitori da assumere entro sessanta giorni; non è però chiarita la natura di questa responsabilità.

Nei rispettivi siti gli enti destinatari della Scia devono pubblicare i moduli unificati (a livello nazionale) contenenti le notizie da dichiarare e i documenti da allegare.

I moduli sono adottati dai ministeri per le attività di loro competenza e dalla conferenza Stato-Regioni per le attività produttive e l'edilizia.

Considerato che questi moduli non saranno disponibili a breve il decreto impone agli enti di pubblicare nel sito (si ritiene da subito) l'elenco dei requisiti e della documentazione per ciascuna delle attività.

Da tempo però parecchi enti pubblicano moduli da essi elaborati che spesso soddisfano queste nuove prescrizioni.

Le novità collegate alla pubblicità sono due: l'ente può chiedere al privati notizie e documenti solo se il contenuto della Scia e dei documenti già inviati non corrispondono a quelli pubblicati nel sito; l'omessa pubblicazione nel sito e la richiesta di ulteriori notizie e documenti costituiscono illecito disciplinare punito con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Nel sito deve essere indicato anche lo "sportello unico" al quale va presentata la Scia e questo può avere più sedi per favorire l'accesso nel territorio. Dovrebbe coincidere con il Suap (sportello unico attività produttive) ma un chiarimento si impone visto anche il silenzio della relazione illustrativa su questo tema importante.

Il decreto legislativo aggiunge l'articolo 19-bis da applicare alla Scia che riguarda le attività economiche quando le norme di settore impongono anche l'ottenimento di attestazioni e simili o atti di assenso e simili rilasciati da enti diversi da quello che riceve la Scia.

È una tematica complessa che dovrà essere coordinata con l'articolo 17-bis (silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni) e l'articolo 14 (conferenza di servizi) della legge 241/90.

Il decreto fissa le regole per due situazioni:

se una attività è soggetta a Scia non solo dell'ente competente ma anche a altre Scia connesse (per esempio nell'edilizia o ambientale) o ad attestazioni di altri enti (per esempio vigili del fuoco) il privato può iniziare subito l'attività e il primo ente deve inviare la Scia agli altri enti che devono controllare gli aspetti di loro competenza.

se per una attività soggetta a Scia occorre ottenere atti di "assenso" di altre Pa il privato deve, assieme all'invio della Scia, trasmettere anche la domanda per il rilascio di questo atto. L'inizio effettivo della attività soggetta a Scia in questo caso è subordinato all'assenso, unico caso di deroga al principio dell'immediata efficacia della Scia.

Con il nuovo articolo 18-bis si attua una definizione organica dello strumento della ricevuta rilasciata con la presentazione sia della Scia della domanda.

Viene precisato che: la data della protocollazione della ricevuta deve essere sempre quella della presentazione (ricezione) della Scia e della domanda; questi atti producono effetto anche senza il rilascio della ricevuta purché presentati all'ufficio competente; la ricevuta indica il termine entro cui l'ente deve rispondere (nel caso della Scia va inteso che l'ente dopo i sessanta giorni deve comunicare l'esito della verifica?).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI «INCROCI» Se per un'iniziativa servono più segnalazioni è possibile iniziare: l'ufficio capofila deve coordinare i controlli

NORMATIVA

Scia unificata: il Governo approva il decreto, moduli unici operativi dal 2017

di Paola Mammarella 16/06/2016

Dopo la presentazione delle istanze le Amministrazioni rilasceranno una ricevuta obbligatoria con i tempi di risposta o del silenzio assenso



16/06/2016 – La nuova Scia unificata, con moduli unici uguali in tutta Italia, debutterà nel 2017. Lo prevede il [decreto](#) sulla semplificazione della Scia, attuativo della Riforma della Pubblica Amministrazione ([Legge 124/2015](#)) del Ministro Maria Anna Madia, che ieri è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. “La Scia unica – ha annunciato il Ministro Madia in conferenza stampa - rappresenta una **nuova stagione di diritti** per cambiare davvero il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione”. I modelli, infatti, saranno uguali in tutta Italia e saranno presentati online alle Amministrazioni, che dovranno rispondere in tempi certi. Costituiranno una semplificazione notevole per i professionisti, che potranno operare più agevolmente in più città, senza bisogno di confrontarsi con procedure burocratiche e incartamenti sempre diversi. Come funzionerà la Scia Unificata

Il decreto stabilisce che, una volta presentata la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), i lavori possano **iniziare subito** se non sono richieste altre autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di **sospensione** sarà adottato in caso di dichiarazioni mendaci o coinvolgimento di interessi sensibili, come ambiente e paesaggio.

Scia Unificata, i doveri della Pubblica Amministrazione

Fino alla fine del 2016 ci sarà un periodo transitorio in cui la PA dovrà adeguarsi. Una volta entrati a regime, gli uffici pubblici non potranno fare **richieste aggiuntive** rispetto ai documenti indicati nella Scia o già in possesso di altre Amministrazioni. Ulteriori richieste di integrazione saranno possibili solo in mancanza di tutti i documenti contenuti nella Scia. Il professionista dovrà quindi presentare **un'unica Scia** allo sportello unico dell'amministrazione interessata. Sarà poi questa a trasmettere la richiesta alle altre PA nel caso in cui siano necessari altre autorizzazioni o verifiche preventive. Se dovesse essere necessaria la **Conferenza di Servizi**, i termini per la sua convocazione decorreranno dal rilascio di tutti i provvedimenti richiesti. I **moduli** aggiornati saranno **pubblicati** sui siti delle Amministrazioni e dovranno contenere le indicazioni del **domicilio digitale**, cioè i recapiti per le comunicazioni con la PA. Nei siti della PA saranno inoltre indicati i casi in cui è possibile autocertificare "stati e qualità personali", le asseverazioni dei tecnici e le dichiarazioni di conformità da allegare alla Scia. In caso di inadempienza dei Comuni interverranno direttamente le Regioni o lo Stato. In questo modo si dovrebbe evitare che l'eventuale **inerzia** di alcuni amministratori possa bloccare il processo di semplificazione.

Scia Unificata, ricevuta obbligatoria

Dopo la presentazione della Scia, che potrà avvenire anche **online**, l'Amministrazione rilascerà una ricevuta in cui dovrà indicare i **tempi di risposta** o il momento a partire dal quale si potranno calcolare i termini per la formazione del **silenzio assenso**.

© Riproduzione riservata

Riforma Madia, tutte le novità in edilizia dopo il CdM di ieri



Presentiamo tutte le novità che riguardano l'edilizia contenute all'interno della Riforma Madia. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato ieri il decreto sulle semplificazioni.

Nuova Scia Edilizia unificata

La nuova **Scia unica semplificata** sarà operativa entro il 1° gennaio 2017. La semplificazione della Nuova Scia edilizia passa soprattutto attraverso la transizione di una serie di oneri sulla struttura della Pa, e non più sul cittadino che, infatti, non dovrà più produrre documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione. In base alla Nuova Scia della Legge Madia **ogni Pa dovrà pubblicare sul suo sito i moduli unici**. La riforma Madia consegna una nuova Scia aggiungendo un articolo alla legge 241/1990, secondo il quale il cittadino che invia una qualsiasi comunicazione o segnalazione dovrà ricevere subito una ricevuta – anche telematica – che attesta l'avvenuta presentazione. In caso di **Scia plurima** – che presuppone altre segnalazioni – il cittadino non dovrà farsi carico di altro, essendo la prosecuzione del procedimento a carico della Pa.

Piccoli interventi: niente più autorizzazione paesaggistica

Il decreto varato in via preliminare ieri dal Consiglio dei ministri **liberalizza tutta una serie di piccoli interventi senza impatto sul paesaggio** e che invece prima erano sottoposti alle defatiganti procedure dell'autorizzazione paesaggistica. Non ci sarà più bisogno di autorizzazione paesaggistica per gli **interventi di miglioramento energetico, sismico o atti a eliminare le barriere architettoniche** (inclusi gli ascensori) che non alterano l'aspetto degli edifici. Niente nulla osta anche per **tende o insegne a corredo dei negozi**, opere da realizzare nel sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul tetto, sostituzione di cancelli, recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per manifestazioni ed eventi più corti di 120 giorni. Il regolamento semplifica l'iter per autorizzare le opere di lieve entità, da concludersi al massimo entro 60 giorni.

La Conferenza di Servizi

Se viene confermata la conferenza istruttoria, che resta facoltativa, per raccogliere i pareri e prendere le decisioni sugli interventi minori ci sarà la conferenza di servizi semplificata. La conferenza semplificata on line andrà chiusa in appena 45 giorni, e non più 60.

La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento. Deve concludersi in tempi certi. I partecipanti devono dare il parere **entro 45 giorni**. Il termine sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute dei cittadini. Se non arriva il parere, viene valutato come un assenso incondizionato. Scaduti i termini, la conferenza si conclude e prende una decisione entro cinque giorni lavorativi.

Per progetti più complessi scatta la **conferenza "simultanea"**, in cui però la presenza contemporanea dei vari rappresentanti alle riunioni può essere assicurata anche per via telematica. Conclusione del procedimento entro 45 giorni dalla prima riunione.

Per i progetti da sottoporre a **VIA Valutazione di impatto ambientale** si procede con una sola conferenza di servizi simultanea e non con due procedimenti paralleli come accaduto fino a ora.

Sovrintendenza Beni culturali

Nella conferenza di servizi nemmeno l'interesse posto a tutela dei beni culturali e del paesaggio può bloccare il procedimento.

Opere pubbliche: niente compenso al professionista se salta il finanziamento pubblico

16/06/2016

Stefania Alessandrini

Con la sentenza n. 10326/2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che se le opere pubbliche non ricevono il finanziamento previsto per essere realizzate il compenso del professionista per la progettazione non è dovuto, purchè sia prevista una clausola contrattuale di copertura finanziaria che subordina il pagamento all'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'opera.

L'accordo raggiunto tra il professionista e il Comune per la progettazione di lavori di urbanizzazione ha un suo valore giuridico e, quindi può considerarsi valido, solo se il finanziamento legato all'esecuzione dei lavori sia approvato. In caso contrario il professionista non può pretendere la parcella per il mancato avveramento di una condizione fondamentale quale per l'appunto quella della concessione del finanziamento

IL CASO. La sentenza nasce da una vicenda datata 2002 quando due architetti e un ingegnere ricorsero al Tribunale di Trapani contro il Comune di Alcamo in merito al mancato pagamento del corrispettivo per l'attività di progettazione degli impianti di illuminazione della città, che il Comune giustificava puntualizzando che l'inosservanza del termine previsto per il deposito degli elaborati progettuali aveva comportato una lievitazione dei costi da 10 a 25 miliardi di lire, diventando così insostenibili per il Comune, che aveva quindi deciso di non realizzare l'opera e successivamente aveva affidato l'incarico a un progettista interno.

La vicenda si complicava in quanto i ricorrenti imputavano il ritardo nel deposito degli elaborati al parere del Genio Civile che invalidava il contratto sostenendo la competenza dell'attività solo degli ingegneri e non degli architetti.

Chiarito nel successivo grado di giudizio, la competenza anche degli architetti nell'attività di progettazione degli impianti di illuminazione e pur riconoscendo la natura non essenziale del termine stabilito per la consegna degli elaborati, la Corte di appello di Palermo ha tuttavia **“escluso la sussistenza del complessivo credito vantato dai professionisti, rilevando che, poichè con specifica clausola il pagamento delle prestazioni era stato espressamente subordinato al finanziamento dell'opera, nella specie non intervenuto, il mancato avveramento della condizione era ostativo all'esigibilità del compenso”**.

La Corte di Appello osservava inoltre che non potendosi dubitare della validità di detta clausola, nè ravvisando nel Comune elementi di contrarietà ai principi di buona fede, agli effetti previsti dall'articolo 1358 c.c., in quanto gli elaborati relativi al primo progetto erano stati inoltrati per l'approvazione non intervenuta per ragioni non imputabili al Comune, mentre, quanto al secondo progetto, la lievitazione dei costi attribuibile anche al ritardo, imputabile ai professionisti, con il quale l'elaborato era stato redatto, lo rendeva inutilizzabile, realizzando così una circostanza ostativa all'ottenimento del finanziamento.

Contro tale sentenza i professionisti ricorrevano per Cassazione che però rigettava il loro ricorso adducendo tra le varie motivazioni, che l'affidamento dell'incarico a terzi, da parte del beneficiario dell'opera, rileva se avviene durante la pendenza del termine previsto per l'elaborazione del

progetto affidato al professionista, mentre la sua collocazione in un momento successivo al mancato avveramento della condizione (il finanziamento), è una scelta necessitata dall'impossibilità della realizzazione della condizione stessa, e non configura un comportamento contrario a buona fede o la sopravvenuta carenza di interesse al riguardo. Infine sottolinea che un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge, non costituisce responsabilità della parte che avrebbe un interesse contrario all'avveramento della condizione (Cass., 11 aprile 2013, n. 8843; Cass., 27 gennaio 2012, n. 1181, Cass. 20 luglio 2004, n. 13457).

La clausola di copertura finanziaria La sentenza in esame chiarisce in primis che “l’inserimento nel contratto d’opera professionale della c.d. clausola di copertura finanziaria – in base alla quale l’ente pubblico territoriale **subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un’opera pubblica alla concessione di un finanziamento** – non consente di derogare alle procedure di spesa, che non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26657)”.

JOBS ACT AUTONOMI

Nei piccoli studi meno burocrazia su salute e sicurezza sul lavoro

D'Alessio a pag. 30



Maurizio Sacconi

Emendamenti del relatore Sacconi al Jobs act autonomi. Con lo stop agli studi di settore

Piccoli studi, burocrazia soft

Via gli adempimenti formali su salute e sicurezza sul lavoro

DI SIMONA D'ALESSIO

Burocrazia più «soft» per i piccoli studi professionali (assimilabili alle abitazioni) in materia di salute e sicurezza sul lavoro: gli adempimenti «meramente formali» subiranno, infatti, una sforbiciata, o verranno del tutto eliminati. E, nel frattempo, viene messo nero su bianco il tentativo di escludere dagli studi di settore «le tipologie di reddito di lavoro autonomo», sebbene il governo sembri (al momento) non intenzionato a concederlo. A prevedere queste novità gli emendamenti depositati dal relatore del disegno di legge sul cosiddetto «Jobs act degli autonomi» e sul lavoro agile (2233), Maurizio Sacconi (Ap) nella commissione lavoro del senato, da lui presieduta; oltre alle modifiche concordate con l'esecutivo, nell'organismo parlamentare, alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di modifica (ieri alle 12), si contavano circa 300 testi correttivi, di cui 15 ordini del giorno. Come anticipato nei giorni scorsi (si veda *ItaliaOggi* del 15/06/2016) il provvedimento si avvia a essere integrato con misure che potenzieranno, fra l'altro, l'attività delle Casse previdenziali private: per gli enti cui versano i contributi gli

esponenti delle varie categorie è stata disposta, infatti, l'abilitazione ad attivare altre «prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una repentina caduta dei redditi, o gravi patologie di tipo oncologico, o cronico-degenerativo ingravescente». E, nello stesso emendamento, viene disposta la «istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni» riguardanti gli iscritti agli ordini, a cura degli enti pensionistici stessi.

T'assello importante nel percorso della valorizzazione e dell'ampliamento del raggio d'azione dei lavoratori non dipendenti è, poi, quanto contenuto nella delega al governo concernente gli «atti pubblici rimessi alle professioni ordinarie»: tramite l'adozione di successivi decreti attuativi,

l'iniziativa di Sacconi consentirà di riconoscere il «ruolo sussidiario» dei rappresentanti di differenti categorie, dando loro la chance di svolgere una vasta gamma di funzioni, che vanno dalla «asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale», anche riferita agli appalti pubblici e privati, alla «certificazione in materia tributaria». E, ancora, nuovi incarichi da affidare loro saranno orientati alla «deflazione del contenzioso giudiziario, a introdurre semplificazioni in materia di diritto civile, di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche», pure mediante «l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

Come già evidenziato, saranno semplificate le normative sulla tutela della sicurezza negli studi, e verranno stabilite, recita la proposta correttiva, «misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative» dei luoghi in cui i professionisti esercitano la loro attività; seguendo, inoltre, il principio secondo cui «l'unione fa la forza», il relatore ha premu-

to sul tasto dell'aggregazione (in associazioni temporanee, consorzi stabili e reti di esercenti la professione) utile a «consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appal-

ti privati». Nel novero delle iniziative emendative di maggioranza, al vaglio dell'XI commissione di palazzo Madama, anche i congedi parentali, estesi «alle lavoratrici e ai lavoratori

iscritti alla gestione separata» dell'Inps, mediante il riconoscimento di un trattamento economico per «un massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino»; la copertura prevista ammonta a «1,22 milioni di euro per il 2017».



PENSIONI E RISPARMIO

Alla previdenza complementare serve un fondo dei fondi

di **Michele Tronconi**

Atlante, come figura mitologica, sosteneva il mondo. Ma non c'è solo Atlante al mondo, o il sistema bancario che si vuole sostenere, nonostante la sua centralità per l'economia italiana.

Peraltro, proprio l'eccessiva centralità delle banche nel finanziamento alle imprese fa parte dei problemi da correggere. Come? Con altri fondi chiusi simili ad Atlante, che abbiano l'obiettivo di sostenere la cosiddetta economia reale.

Il mondo della previdenza complementare sta valutando da tempo la costituzione di un Fondo di Fondi in cui detenere la maggioranza delle quote, con cui realizzare una logica di *impact investing* nell'economia italiana.

Questa riflessione si è concretizzata nell'ipotesi di Fondo di Fondi delineata da Fii - Fondo italiano d'in-

vestimento Sgr.

Tale ipotesi non può che risultare più attraente ai Fondi pensione negoziali, rispetto al Fondo Atlante dove si giocherebbe il ruolo di *silent partners*. Per essere chiari, ad Assofondipensione non risulta alcuna corsa a partecipare al suo secondo closing, come è stato invece riferito da qualche giornale. Può forse esser vero che ci sia la disponibilità di qualche Cassa di previdenza che, tecnicamente, ha maggiori gradi di libertà nella selezione dei propri investimenti.

Va ricordato che sul tema degli investimenti alternativi, cioè in assets non quotati su mercati regolamentati, i Fondi pensione negoziali hanno espresso finora due sentimenti opposti: grande interesse a discuterne, da una parte, poca propensione a passare dalle parole ai fatti, dall'altra. Peraltro, il prevalere della prudenza è uno dei motivi per cui il risparmio previdenziale accumulatosi presso i Fondi pensione negoziali - oggi pari a circa 43 miliardi di euro con 2,3 milioni di aderenti - è sopravvissuto indenne alle turbolenze dei mercati finanziari di questi lunghi anni di crisi.

Per contro, nei primi mesi del 2016 i rendimenti sono scesi intorno allo zero ed è tornato l'interesse verso soluzioni alternative, da mettere in portafoglio per quote comunque minoritarie.

Non solo rispettando il principio di diversificazione, ma addirittura incrementando la decorrelazione tra gli asset in portafoglio.

Nel prospetto di presentazione del Fondo Atlante predisposto da

Quaestio management Sgr si legge che «l'obiettivo finanziario» è quello di ottenere un «rendimento circa del 6% per anno».

Qualsiasi investitore istituzionale sa che un alto rendimento si associa sempre a un alto rischio. Nessuno, perciò, vi punterebbe quote elevate del proprio patrimonio.

Vero è che bisogna passare dalle parole ai fatti e che il Fondo Atlante ha il merito di aver aperto la strada affinché i capitali pazienti e prudenti detenuti dagli investitori istituzionali giochino un ruolo più propulsivo in una fase in cui, altrimenti, si rischia lo stallo.

Peraltro, si continua a parlare di più investimenti, meno imposte e meno debito pubblico, ma non si capisce, poi, da dove possano arrivare tutti i soldi necessari. Per questo la tentazione di mettere le mani sul risparmio previdenziale traspare, a volte, più con un intento strumentale e di breve periodo.

Deve essere sempre tutelata, invece, la sua peculiarità che, da una parte, è quella di assicurare una pensione integrativa agli aderenti, dall'altra è quella di favorire il processo di accumulo di tale risparmio attraverso il mantenimento di adeguati livelli occupazionali nell'economia italiana.

Per questo il Fondo Atlante non può che comparire in secondo piano rispetto al progetto specifico che si sta studiando e che abbiamo il dovere, a questo punto, di realizzare senza ulteriori titubanze.

L'autore è Presidente Assofondipensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

